

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALMIRANTE: Chiusura dell'ospedale « Cesare Battisti » in Roma. (5722)	34505	DI MAURO: Disciplina del collocamento della mano d'opera nel settore agricolo ed edilizio nella provincia di Catania. (6602)	34510
AMENDOLA PIETRO: Pagamento di arretrati ai partigiani reduci dalla prigionia del distretto militare di Salerno. (6675) .	34505	DI MAURO: Mancata vigilanza da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e dell'Ispettorato del lavoro di Catania contro le infrazioni alle disposizioni della legge sul collocamento. (6603) .	34510
ARMOSINO: Provvedimenti in favore delle popolazioni di comuni nelle province di Asti e di Cuneo colpite dalle recenti alluvioni. (6547)	34505	FAILLA: Disposizioni ministeriali sui capitolati di appalto e sul contratto collettivo per lavori edili disapplicate dal genio civile e dall'amministrazione provinciale di Ragusa. (5571)	34511
CALANDRONE ed altri: Manovre compiute da reparti mobili del corpo di pubblica sicurezza nelle province orientali della Sicilia. (6737)	34506	FODERARO: Trasferimento in altre località di paesi della Calabria, Sicilia e Sardegna distrutti dalle alluvioni. (6741)	34511
CAPALOZZA: Restauro e completamento del « Teatro della Fortuna » di Fano. (5984)	34506	GUADALUPI e SACCENTI: Lavori della commissione superiore per lo studio della situazione giuridica ed economica di tutti i sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. (6280) . . .	34511
CAPALOZZA: Interpretazione restrittiva della legge 23 maggio 1951, n. 357, per quanto concerne la concessione di dilazioni aggiuntive per sfratti, da parte di alcuni pretori, con particolare riferimento a quello di Bolzano. (6865)	34506	INVERNIZZI GABRIELE: Provvedimenti per i contadini delle province di Como e di Sondrio colpite dalle alluvioni. (6551)	34512
COLI: Gravi agitazioni nel penitenziario di Fossombrone (Pesaro). (6605)	34507	LOZZA e AUDISIO: Fornitura di scarpe all'amministrazione militare da parte della ditta Anarratone e Porta, di Valenza (Alessandria). (6505)	34512
COLITTO: Ripristino della briglia-galleria dell'acquedotto comunale di Poggio Sannita (Campobasso). (6042)	34508	LOZZA: Provvedimenti in favore dei contadini della provincia di Alessandria colpiti dalle alluvioni. (6624)	34512
COLITTO: Riparazione del cimitero nel comune di Chiauci (Campobasso). (6134)	34508	MICHELI: Approvvigionamento idrico dei comuni di Norcia e Cascia (Perugia). (6171)	34513
COLITTO: Costruzione della seconda parte del terzo tronco della strada provinciale numero 73 da Lupara a Guardialfiera. (Campobasso). (6214)	34508	MIEVILLE: Liquidazione dell'indennità di mestiere agli specialisti dell'aeronautica. (6524)	34513
COLITTO: Risanamento del bilancio del comune di Bonefro (Campobasso). (6789)	34508	PERLINGIERI: Non applicazione delle disposizioni regolanti la graduatoria di merito da parte del Provveditorato agli studi di Roma nel concorso per insegnanti. (6814)	34513
COLITTO: Nomina ad insegnante dei partecipanti all'ultimo concorso magistrale dichiarati idonei con media di 7/10. (6881)	34509	PERRONE CAPANO: Sistemazione del piazzale Roma in Venezia. (6395)	34514
D'AGOSTINO e GRAMMATICO: Nomina in ruolo degli idonei del concorso di geometra aggiunto del corpo del genio civile (gruppo B, grado XI). (6115) . .	34509		

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

	PAG.
POLANO: Provvedimenti a favore dei viticoltori meno abbienti. (6368)	34515
POLLASTRINI ELETTRA: Provvedimenti in favore della popolazione agricola del comune di Antrodoco (Rieti). (5534)	34516
PRETI: Sistemazione e riparazione degli argini del fiume Reno, (già orale). (2897)	34517
REALI: Mancata concessione di sovvenzione e di aiuti in natura alla Camera confederale del lavoro e all'U. D. I. di Forlì da parte del Prefetto, (già orale). (2816)	34517
RESCIGNO: Mancato inizio dell'attuazione del piano I. N. A.-Case nel Comune di Vallo della Lucania (Salerno). (6703)	34517
SALJA: Sospensione dell'attività dei cantieri di lavoro in comuni della provincia di Messina. (6760)	34518
SEMERARO SANTO: Scomputo di giorni usufruiti per licenze di convalescenza all'atto del congedo di militari. (6695)	34518
SILIPO e GERACI: Prosciugamento dei laghi Aquila e Pescara in provincia di Reggio Calabria. (6350)	34518
SPOLETI: Rilascio gratuito di certificati fitopatologici per merci di esportazione, (già orale). (2864)	34518
TONENGO: Concessione di sussidi ai contadini danneggiati dalle grandinate stagionali, (già orale). (2861)	34519
TORRETTA ed altri: Nomina nei ruoli degli idonei del concorso di geometra aggiunto nel corpo del genio civile (6116)	34519
ZANFAGNINI: Divieto del rilascio di permessi per il taglio e la esportazione delle giovani piante di abete. (6678)	34520

ALMIRANTE. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se rispondono a verità le voci di una prossima chiusura dell'ospedale " Cesare Battisti " con relativo trasferimento dei degenti ivi ricoverati, per trasformarlo in preventivo per ragazzi ». (5722).

RISPOSTA. — « Dalle informazioni assunte da questo Alto Commissariato, non risulta che la presidenza della Croce rossa italiana intenda prossimamente chiudere l'ospedale Cesare Battisti in Roma, con relativa dimissione dei ricoverati. Qualora la Croce Rossa Italiana o l'Ordine dei cavalieri di Malta fossero in grado di aprire in avvenire altri idonei ospedali in Roma, potrebbe essere esaminata d'intesa con l'apposito comitato funzionante

presso il Ministero della difesa, la possibilità di trasferire altrove i ricoverati dell'ospedale " Cesare Battisti " ».

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga doveroso disporre perché siano sollecitamente rimessi al distretto di Salerno i fondi necessari per pagare le spettanze arretrate ai partigiani reduci della prigionia ». (6675).

RISPOSTA. — « Si informa l'onorevole interrogante che sin dal 1° agosto 1951 venne chiesto da questa Amministrazione al Comando militare territoriale di Napoli il riepilogo della previsione di spesa, in relazione alle necessità dei distretti dipendenti, sul capitolo 293 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero riguardante gli assegni ed indennità spettanti ai partigiani combattenti, e che con dispaccio in data 20 novembre 1951 è stata assegnata allo stesso Comando, per il cennato capitolo, la somma occorrenti per far fronte alla previsione di spesa segnalata in lire 9.665.000. Con lo stesso dispaccio, inoltre, al detto Comando militare territoriale di Napoli è stata assegnata la somma di lire 50 milioni per il capitolo 277, relativo alle competenze dovute ai reduci della prigionia in genere ».

Il Ministro: PACCIARDI.

ARMOSINO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare a favore delle popolazioni di Canelli, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Castelnuovo Belbo (in provincia di Asti) e di Santo Stefano Belbo (in provincia di Cuneo) alluvionate dal fiume Belbo per la quarta volta dal settembre 1948 ed a favore della popolazione di Cerro Tanaro (in provincia di Asti) alluvionata dal fiume Tanaro ». (6547).

RISPOSTA. — « Nei comuni di Nizza Monferrato, Incisa, Canelli, Castelnuovo Belbo e Cerro Tanaro, della provincia di Asti, è stata prodigata ogni possibile assistenza in favore dei colpiti dalla calamità, tanto che le stesse popolazioni danneggiate hanno sentito la necessità di esprimere la propria gratitudine alle autorità governative e provinciali. Distribuzione di coperte, lenzuola, vestiti, scarpe ed altri indumenti sono state fatte nei comuni predetti e non sono mancate distribuzioni di sussidi in denaro e sul fondo di lire 5 milioni messo a disposizione da questo Ministero e su

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

quelli ricavati da offerte spontanee di enti e persone. Anche nel comune di Santo Stefano Belbo, della provincia di Cuneo, dove si sono avute due vittime per il crollo della cappella dell'ospedale, si è intervenuto immediatamente con congrui aiuti in favore delle loro famiglie. Per lo stesso scopo sono state devolute a detto comune lire 200 mila da parte del Presidente della Repubblica, nonché altre offerte di enti diversi. Nello stesso comune si è provveduto al rifornimento idrico della popolazione con assoluta immediatezza e con ogni garanzia igienica e, nel contempo, si sono poste in atto le necessarie opere di pronto soccorso per evitare maggiori danni all'immobile dell'ospedale. All'ispettorato provinciale della agricoltura è, poi, pervenuta dal Ministero dell'agricoltura e foreste la sovvenzione di lire 8 milioni per i primi aiuti alle aziende alluvionate ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

CALANDRONE, DI MAURO, PINO, LA MARCA E FAILLA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se sia a conoscenza delle manovre compiute, il 15 novembre 1951, dai reparti mobili della pubblica sicurezza delle province orientali della Sicilia, lungo le strade che conducono a Paternò, Belpasso, Adrano, Biancavilla e Santa Maria di Licodia; manovre che, come si rileva pure dal comunicato fatto pubblicare dal comando reparti mobili della pubblica sicurezza catanese sui principali quotidiani dell'isola, si svolsero sul tema tattico « come impedire ad una massa di dimostranti « rossi » di Adrano di raggiungere Catania ». Tali manovre hanno suscitato legittimo sdegno e profondo disgusto tra l'intera popolazione della provincia di Catania per il carattere provocatorio di esse, per la volontà, chiaramente manifestata dagli alti ufficiali di pubblica sicurezza — e in particolare dal maggiore Fisco — di offendere le masse lavoratrici della zona adranita e per il tentativo di intimidire le popolazioni di quelle località, duramente colpite dall'alluvione della seconda metà di ottobre 1951, con esercitazioni e manovre di vera guerra civile. Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro dell'interno contro gli organizzatori di tali manovre e quali disposizioni intenda impartire affinché quegli stessi reparti mobili effettuino al più presto nella stessa zona manovre ben più utili al paese, quali per esempio un'esercitazione sul tema tattico « come assistere le popolazioni colpite dall'alluvione ». (6737).

RISPOSTA. — « La esercitazione svolta ha carattere del tutto normale ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritengono provvedere ai necessari stanziamenti per il completamento del restauro del " Teatro della Fortuna " di Fano ». (5984).

RISPOSTA. — « Dato il rilevante importo della spesa occorrente per la esecuzione dei lavori di restauro del " Teatro della Fortuna " in Fano, spesa che ammonta a lire 65 milioni non è stato possibile comprendere i lavori stessi nei programmi delle opere da attuare durante gli scorsi esercizi finanziari. Tuttavia con le economie realizzatesi nell'esercizio scorso questo Ministero, tenuto conto delle necessità segnalate, è riuscito a destinare la somma di lire 15 milioni per la riparazione del tetto e del soffitto del teatro, lavori questi ritenuti assai urgenti per evitare un ulteriore deperimento dell'edificio. Non è stato però possibile assegnare altri fondi per l'esecuzione di altri lavori durante l'esercizio finanziario corrente. Si assicura però che l'importante problema viene tenuto presente per condurlo a soluzione non appena si potrà disporre del finanziamento necessario ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CAMANGI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se sia a sua conoscenza che alcuni pretori — e certamente quello di Bolzano — malgrado il chiaro disposto della legge 23 maggio 1951, n. 357, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 1° giugno 1951, inequivocabilmente illustrata dai lavori preparatori dei due rami del Parlamento, ed integrata dall'*errata corrige* contenuta nella *Gazzetta ufficiale* del 10 luglio 1951, n. 155 concedono dilazioni aggiuntive degli sfratti sino a sei mesi, anziché sino a un anno, interpretando la legge nel senso che l'anno debba intendersi comprensivo dei sei mesi previsti nella legge 9 agosto 1948, n. 1078 e nell'articolo 34, terzo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253 e se non ritenga necessario richiamare l'attenzione delle preture della Repubblica sulla volontà della legge e sull'obbligo di rispettarla ». (6865).

RISPOSTA. — « In relazione alla sua interrogazione annunciata alla Camera dei deputati l'11 dicembre 1951, mi pregio comunicare

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

che la legge 23 maggio 1951, n. 357, con la modifica di cui all'*errata corrige* pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 10 luglio 1951, attribuisce al pretore « la facoltà di concedere in aggiunta alla proroga disposta dall'articolo 34 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e per i casi in detto articolo previsti, ulteriori proroghe allo sfratto... per un periodo non superiore ad un anno ».

« Poiché nell'articolo 34 sono previste una proroga ordinaria dello sfratto, regolata dai commi primo e secondo, e una « ulteriore eccezionale proroga » che il terzo comma si limita a fare salva così come prevista dalla precedente legge 9 agosto 1948, n. 1078, può effettivamente sorgere il dubbio che la « proroga disposta dall'articolo 34 », della quale si parla nella legge 23 maggio 1951, n. 357, sia soltanto quella considerata dai primi due commi dell'articolo 34, e non quella di cui al terzo comma, poiché solo la prima è veramente « disposta » dall'articolo 34, mentre la seconda è disposta da altra legge (la legge n. 1078 testé citata) e semplicemente fatta « salva » dall'articolo 34. La questione, pertanto, si pone ed è piuttosto delicata. Che dai lavori preparatori possa risultare l'intenzione del Parlamento di concedere il beneficio più largo, è circostanza che potrà avere il suo peso in sede di interpretazione della legge e potrà essere tenuta in debito conto dal giudice chiamato ad applicarla, ma che, per sé stessa, non può dirsi decisiva, dovendosi interpretare la norma così come si è obiettivizzata nel testo della legge.

« Punto nevralgico della questione è la portata dell'espressione « proroga... disposta dall'articolo 34 »: a) se si intende tale disposizione di proroga nel senso più letterale, e cioè nel senso che debba la proroga stessa trovare la fonte della sua disciplina nell'articolo 34, dovrebbe ritenersi che l'ulteriore proroga di un anno assorba la proroga eccezionale della legge del 1948 (che non è disposta ma solo fatta salva — come si è detto — dall'articolo 34); e in tal caso la nuova legge del 1951 avrebbe sostanzialmente una portata modificativa dell'ultimo comma del suddetto articolo 34, nonché della legge del 1948; b) se, invece, si intende la espressione « disposta » in un senso più ampio, che vi comprenda non solo quanto l'articolo 34 dispone, ma anche quanto esso genericamente prevede anche a titolo di semplice rinvio o salvezza di disposizioni, allora dovrebbe ritenersi che la proroga di un anno si aggiunga, oltre che alla proroga normale disposta dai primi due commi dell'articolo 34, anche alla proroga ecce-

zionale disposta dalla legge 1948 e fatta salva dal terzo comma dell'articolo 34 stesso. La scelta fra le due interpretazioni, quella più rigorosa, letterale e pertanto strettamente dichiarativa, e quella estensiva, dipende dalla identificazione della *ratio* della norma che è rimesso al giudice, chiamato ad applicarla, di effettuare nella sua attività interpretativa. Trattandosi, perciò, di funzione demandata all'autorità giudiziaria, e rientrando nel suo specifico potere giurisdizionale, non sembra potersi interferire in essa a mezzo di interventi in via amministrativa e in particolare con circolari od istruzioni da parte del Ministero della giustizia ».

Il Ministro: ZOLI.

COLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — « Per conoscere se — al corrente della grave agitazione determinatasi nel penitenziario di Fossombrone (Pesaro) e culminata nello sciopero generale della fame del 5 e 6 novembre 1951 in atto di protesta contro la minacciata sostituzione del cappellano — non intenda adottare immediati provvedimenti sia per porre fine allo stato di scontento e di agitazione tuttora in atto, e sia per stabilire attraverso una immediata, obiettiva e rigorosa inchiesta, la opportunità o meno che quel cappellano, fatto segno a così singolare manifestazione di popolarità e di prestigio, possa e debba continuare il suo apprezzato ministero tra quei detenuti ». (6605).

RISPOSTA. — « Rispondo all'onorevole interrogante che fin dal 4 giugno 1951 il giudice di sorveglianza di Pesaro trasmetteva a questo Ministero un rapporto con il quale prospettava la opportunità di sostituire il reverendo sacerdote Don Remo Ortensi nell'incarico di cappellano presso la casa di reclusione di Fossombrone. Inviato sul posto per gli accertamenti del caso il reverendo monsignore Don Giovanni Cazzaniga, che attualmente adempie le funzioni di ispettore per i cappellani degli istituti di prevenzione e di pena, lo stesso manifestava analogo avviso. Egualmente infine si pronunciava il vescovo di Pesaro investito della questione. Lo stesso Don Ortensi finiva per riconoscere, in presenza di Monsignor Cazzaniga, la convenienza di rassegnare le sue dimissioni dall'incarico. Successivamente però egli mutava avviso, per cui ebbe a determinarsi la necessità di far luogo al provvedimento di sostituzione. Attualmente trovasi in corso di firma il decreto ministeriale che esonera il Don Ortensi dall'incarico di cappellano e sta per farsi luogo alla

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

nomina del successore, nomina per la quale l'ordinario diocesano ha designato il reverendo padre Francesco Colletta. I motivi dell'anzidetta sostituzione sono da ricercare in una serie di iniziative non conformi alla necessaria rigorosità del regolamento carcerario, iniziative nelle quali il Don Ortensi ebbe ad insistere nonostante i richiami delle autorità preposte allo stabilimento di pena, nel quale egli esercitava il suo ministero. È sorto così un conflitto che si doveva necessariamente eliminare anche per non pregiudicare l'efficienza della missione spirituale affidata al cappellano ».

Il Sottosegretario di Stato: TOSATO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa al ripristino della briglia-galleria, portante la condotta dell'acquedotto comunale di Poggio Sannita (Campobasso), che, a seguito di sofferte erosioni, ha ora una stabilità del tutto precaria ». (6042).

RISPOSTA. — « Non si è potuto ancora far luogo ai lavori relativi al ripristino della briglia-galleria sul fiume Verrino, consistenti nella sostituzione della briglia anzidetta con un ponte recante la condotta, a causa delle limitate disponibilità di fondi. Data tuttavia la necessità dell'opera questo Ministero esaminerà con ogni attenzione la possibilità di provvedervi nel corso dell'esercizio finanziario 1951-52 ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le sue determinazioni relativamente alla necessità urgente ed indilazionabile di provvedere alle riparazioni del cimitero di Chiauci (Campobasso) danneggiato dagli eventi bellici ». (6134).

RISPOSTA. — « Contrariamente a quanto viene asserito dall'onorevole interrogante, il cimitero di Chiauci (Campobasso) non è stato danneggiato da eventi bellici e quindi non occorrono lavori di riparazione per tale titolo. Si tratta invero di riparazioni del muro di cinta e della camera mortuaria dipendenti da vetustà e dalla mancata esecuzione di opere di manutenzione. Per tali lavori, infatti, lo stesso comune ha presentato domanda di contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nell'ambito di spesa di lire 6 milioni. Si assicura l'onorevole interrogante che l'opera di che trattasi sarà tenuta in evidenza per ogni

possibile considerazione in sede di formazione dei programmi di opere del genere da finanziare ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della seconda parte del terzo tronco della provinciale numero 73 da Lupara a Guardialfiera (Campobasso) ». (6214).

RISPOSTA. — « Si informa che la costruzione della seconda parte del terzo tronco della strada provinciale numero 73 da Lupara a Guardialfiera è compresa nel programma costruttivo concertato con la Cassa per il Mezzogiorno concernente lavori di completamento e nuove costruzioni previste da leggi speciali. I lavori stessi saranno eseguiti a mezzo della amministrazione provinciale di Campobasso che deve provvedere alla progettazione dell'opera ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere in qual modo intende intervenire per aiutare il comune di Bonefro (Campobasso), le cui condizioni economiche non sono eccellenti, a pagare quanto è dovuto ai dipendenti comunali (due applicati, due guardie urbane, quattro spazzini, un bidello della scuola, due guardie carcerarie, due agenti per l'ufficio imposte e consumi), che non hanno ricevuto lo stipendio nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1951 ». (6789).

RISPOSTA. — « Il bilancio 1951 del comune di Bonefro, approvato dalla giunta provinciale amministrativa in data 2 marzo 1951 senza particolari provvidenze, fu deliberato con un avanzo economico di lire 1.451.318 e con l'applicazione di un disavanzo di amministrazione 1950 e retro di lire 936.318. La consistenza originaria del bilancio è stata, però, fortemente compromessa nel corso dell'esercizio per il mancato totale accertamento dei tributi preventivati e particolarmente:

dell'imposta di famiglia: preventivata per lire 3.230.000 ed accertata in lire 1.136.603. In meno lire 2.093.387;

dell'imposta sul bestiame: preventivata in lire 960 mila ed accertata in lire 682 mila. In meno lire 278.000;

dell'imposta sui cani: preventivata in lire 350 mila ed accertata in lire 231 mila. In meno lire 119.000.

In più il comune non ha ancora realizzato i seguenti rimborsi dal Ministero di grazia e

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

giustizia per spese inerenti alle carceri mandamentali già anticipate per la quasi totalità: anno 1950, lire 535 mila; anno 1951, lire 567 mila; e ancora dovrà realizzare diversi altri recuperi di importi minori sia per i 9/10 dell'imposta generale sull'entrata dei mesi di maggio, giugno e ottobre 1951, sia per entrate patrimoniali per le quali dovrà essere iniziata procedura ingiuntiva, sia per spese consorziali varie. Tutto ciò ha causato il lamentato dissesto finanziario e di tesoreria sul quale, per altro, la prefettura ebbe più volte a richiamare l'attenzione dell'amministrazione interessata. Il personale comunale è stato di recente soddisfatto delle retribuzioni del mese di settembre avendo la prefettura imposto all'esattore di adempiere all'obbligo delle anticipazioni, fino ai limiti consentiti, mentre ha interessato l'intendenza di finanza per la sollecita liquidazione dei 9/10 dell'imposta generale sull'entrata e rinnovato al Ministero di grazia e giustizia premure perché venga affrettato il rimborso delle somme suindicate a favore del comune. La situazione sarà seguita con particolare attenzione fino alla sua normalizzazione ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno presentare un disegno di legge con il quale si stabilisca la nomina ad insegnante fino ad esaurimento di coloro che nell'ultimo concorso magistrale furono dichiarati idonei, riportando 7/10 di media nelle prove di esame ». (6881).

RISPOSTA. — « L'idoneità in tutti i pubblici concorsi — e non solo in quelli banditi da questa Amministrazione — non conferisce alcun diritto alla nomina in ruolo; siffatto diritto, invero, è riservato esclusivamente agli idonei che abbiano raggiunto una votazione tale da rientrare nei posti messi a concorso. Non si ritiene, d'altra parte, opportuno presentare un disegno di legge *ad hoc*, non solo perché non sarebbe equo riservare ai maestri un trattamento di favore che potrebbe legittimare una analoga richiesta da parte dei candidati idonei in tutti gli altri concorsi della pubblica amministrazione, ma anche perché — se la proposta dell'onorevole interrogante fosse accolta — non v'è dubbio che essa avrebbe effetti deleteri sui futuri concorsi perché, ipotizzando i posti che si renderanno liberi in avvenire, sopprimerebbe per molti anni ogni speranza di lavoro e di sistemazione in quei maestri che ancora non sono riusciti

a vincere un concorso e nei giovani che usciranno diplomati dai numerosi istituti magistrali ».

Il Ministro incaricato: ZOLI.

D'AGOSTINO E GRAMMATICO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non sia d'avviso di nominare nei ruoli non solo i vincitori, ma anche gli idonei del concorso di geometra aggiunto nel ruolo del corpo del genio civile (gruppo B, grado 11°) bandito il 1° luglio 1948, e pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* del 30 settembre 1948, n. 228. Gli interroganti sono del parere che il provvedimento oltre ad essere necessario per il buon funzionamento del genio civile, verrebbe a sistemare definitivamente funzionari di larga e comprovata esperienza tecnica, dando tranquillità alle loro famiglie ». (6115).

RISPOSTA. — « La richiesta degli onorevoli interroganti trova un ostacolo insormontabile nelle vigenti tassative disposizioni di legge, le quali non consentono la nomina dei candidati risultati idonei, oltre i posti messi a concorso. D'altra parte è da considerare che, scopo dei concorsi e del loro periodico ripetersi è quello di fornire all'amministrazione i migliori elementi e di far sì che tali elementi siano scelti di volta in volta, accrescendo le possibilità di selezione. Ogni eccezione a tale principio si è, infatti, rivelata poco opportuna per l'amministrazione. Per quanto riguarda poi in particolare il concorso citato dagli onorevoli interroganti, è da tener presente che:

1°) per i posti eccedenti quelli di cui al concorso predetto è stato già bandito altro concorso, riservato al personale avventizio in possesso dei requisiti di cui al decreto-legge 9 aprile 1948, n. 282, e quindi detti posti non possono essere coperti che dai vincitori di quest'ultimo;

2°) da tale concorso non sono stati esclusi, che ne abbiano fatto domanda, coloro che abbiano conseguito l'idoneità nel primo, e quindi è consentito anche a questi ultimi di ottenere la sistemazione;

3°) infine, tutto il personale non di ruolo che sarà risultato idoneo, non vincitore dei concorsi in parola, e che abbia i prescritti requisiti, potrà beneficiare delle disposizioni di cui al decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, concernenti la istituzione dei ruoli speciali transitori ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

DI MAURO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è a conoscenza che in provincia di Catania, malgrado la enorme disoccupazione esistente particolarmente nel settore agricolo ed edilizio, non sono stati istituiti i turni di lavoro a rotazione previsti dall'articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che disciplina il collocamento, non solo, ma non si esercita neanche il minimo controllo sul collocamento, lasciandolo al totale arbitrio degli imprenditori di mano d'opera ». (6602).

RISPOSTA. — « A quanto risulta a questo Ministero, non si è ritenuto di avvalersi della facoltà di istituire turni di lavoro a rotazione, in provincia di Catania, per le seguenti ragioni:

a) nel settore agricolo perché la mano d'opera disoccupata viene interamente assorbita nei periodi di punta dei vari cicli lavorativi, mentre si verifica un sensibile aumento della disoccupazione nei periodi di tempo in cui nessuna coltura è in corso;

b) nel settore industriale perché non è stata rilevata la necessità di effettuare i turni stessi.

« Non sembra, in secondo luogo, potersi affermare che manchi, da parte dei competenti organi, ogni controllo sull'osservanza, ad opera degli imprenditori, delle norme vigenti in materia di avviamento al lavoro. Infatti, l'azione di vigilanza e di repressione viene efficacemente svolta, in Catania, dal competente circolo dell'ispettorato del lavoro mentre, per determinazione del prefetto, un apposito nucleo di agenti di pubblica sicurezza è stato posto a disposizione del locale ufficio del lavoro ad affiancare l'opera, talché la situazione dell'avviamento al lavoro nella cenata città può dirsi normalizzata. Si è in grado di affermare che siffatta normalizzazione è in corso anche nella provincia, ove l'organo ispettivo del lavoro adempie ai suoi compiti d'istituto, coadiuvato in questo campo dall'Arma dei carabinieri ».

Il Ministro: RUBINACCI.

DI MAURO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere quali misure intende adottare per indurre l'ufficio provinciale del lavoro e l'ispettorato del lavoro di Catania a fare osservare la legge sul collocamento. Il caso più recente di inosservanza della legge sul collocamento ha indotto i predetti uffici ad assumere posizioni veramente assurde. Infatti la ditta « Comis » che aveva, a suo tempo, licenziato 8 operaie per

la riduzione di personale, nel riprendere l'attività si è rifiutata di riammettere al lavoro le operaie già licenziate, in quanto pretendeva che queste firmassero una ricevuta a saldo di ogni loro precedente spettanza (spettanza che non aveva dato). E ciò con dichiarazione ufficiale. Per eludere la legge, la ditta richiedeva successivamente all'ufficio del lavoro il nulla osta nominativo per altre operaie, di altra qualifica, che adibiva però al lavoro già effettuato dalle operaie licenziate e non riassunte. L'ispettorato del lavoro, invitato dall'ufficio del lavoro ad accertare l'effettivo lavoro delle nuove assunte, dopo l'accertamento si rifiuta di comunicare allo stesso ufficio del lavoro i risultati dell'accertamento, perché segreto d'ufficio, e d'altra parte non agisce lui direttamente perché la infrazione non è passibile di denuncia alle autorità giudiziarie. Nella polemica tra ufficio del lavoro e ispettorato del lavoro, chi ne piange le conseguenze sono i lavoratori costretti a rimanere disoccupati, pur « tutelando » la legge sul collocamento il loro diritto alla riassunzione ». (6603).

RISPOSTA. — « A riguardo della richiesta di prestatori d'opera, a suo tempo formulata presso il competente ufficio del lavoro da parte della ditta « Comis » di Catania, ed al conseguente avviamento al lavoro, questo Ministero, esperiti gli accertamenti del caso, è di avviso che nessuna responsabilità sia da imputarsi al direttore dell'ufficio medesimo. La ditta « Comis » infatti, ha avanzato regolare richiesta nominativa per lavoratori aventi qualificazioni e specializzazioni diverse da quelle in possesso dei prestatori d'opera licenziati dalla azienda stessa per riduzione di personale, né l'ufficio era legittimato, quindi, a rifiutare il rilascio del relativo foglio di avviamento. Nella fattispecie, infatti, non poteva trovare applicazione l'articolo 15, ultimo comma della legge 29 aprile 1949, n. 264, il quale fa obbligo ai datori di lavoro di riassumere la mano d'opera licenziata per riduzione di personale ove, entro un anno dal licenziamento, intendano assumere lavoratori aventi qualifiche professionali uguali a quelle possedute dai lavoratori precedentemente licenziati. Ciò premesso per quanto attiene al caso segnalato, si ha anche motivo di aggiungere che la situazione dell'avviamento al lavoro in Catania può ritenersi da tempo normalizzata. La normale azione d'istituto, quale è espletata dal competente circolo dell'ispettorato del lavoro, ha mirato e mira a reprimere le infrazioni compiute dagli imprenditori e con-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

nesse con la osservanza della disciplina giuridica dell'avviamento al lavoro. In tale operato, il circolo è coadiuvato, con ottimi risultati, da un apposito nucleo di agenti di pubblica sicurezza, posto a disposizione dal prefetto della provincia ».

Il Ministro: RUBINACCI.

FAILLA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale dei lavori pubblici e dell'interno.* — « Per conoscere:

1°) se il Ministro del lavoro ha reso noto agli altri due ministri interrogati e ha concertato con essi il contenuto della sua circolare 12 aprile 1951, n. 9810/15-G, in merito ai capitolati di appalto e alle clausole del contratto collettivo per i lavori edili;

2°) se i Ministri dei lavori pubblici e dell'interno hanno diramato analoghe disposizioni ai loro organismi periferici;

3°) come i Ministri dei lavori pubblici e dell'interno intendano intervenire presso il genio civile e l'amministrazione provinciale di Ragusa che, invitati ad inserire le citate disposizioni nei capitolati d'appalto, si sono rifiutati, asserendo di non aver ricevuto alcuna disposizione dai rispettivi ministeri ». (5571).

RISPOSTA. — « La circolare in data 12 aprile 1951, n. 9810, avente ad oggetto i capitolati di appalto e le clausole contrattuali, si ispirò al fine di assicurare un equo trattamento alla mano d'opera dipendente da pubblici appaltatori i quali, non aderendo ad associazioni sindacali, possono praticare, nei riguardi dei lavoratori in parola, un trattamento giuridico-economico inferiore a quello previsto nei contratti collettivi. Il contenuto di detta circolare venne concertato con le altre pubbliche amministrazioni interessate le quali si riservarono di adottare, su taluni punti, alcuni adattamenti reputati necessari. Ciò premesso, si assicura che, per quanto attiene alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, detta amministrazione ha già invitato (con circolare del 7 novembre 1951, n. 6064/Gab.), i provveditorati regionali e gli uffici del genio civile ad inserire nella lettera (alle imprese) di invito alle gare e nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche, una serie di clausole, le quali mirano appunto ad ottenere, da parte delle imprese medesime, la osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro. Sul punto che lo concerne, il Ministero dell'interno ha precisato che le opere pubbliche cui si riferisce la interrogazione, sono eseguite in Ragusa non per conto dell'ammi-

nistrazione provinciale, bensì dello Stato, i cui contratti vengono, com'è noto, stipulati dal competente provveditorato alle opere pubbliche, il quale organo comunque, nel contempo, ha ricevuto le istruzioni di cui sopra è fatto cenno ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: RUBINACCI.

FODERARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno predisporre un disegno di legge per i trasferimenti in altra località dei paesi della Calabria, della Sicilia e della Sardegna distrutti dall'alluvione del mese di ottobre 1951, così come è stato fatto per i paesi terremotati ». (6741).

RISPOSTA. — « La proposta che ora fa l'onorevole interrogante è già contemplata nel disegno di legge n. 2328, all'esame del Parlamento col quale all'articolo 1 lettera e) questo Ministero è autorizzato a provvedere al consolidamento o al trasferimento di abitati alluvionati della Sicilia, Calabria e Sardegna anche se essi non siano compresi nella tabella G) della legge 6 giugno 1906, n. 255, e nelle tabelle B) ed E) della legge 9 luglio 1908, n. 445 ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

GUADALUPI E SACCENTI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere le ragioni per le quali a tutt'oggi l'apposita commissione superiore nominata alcuni anni addietro, non ha ancora terminato lo studio riguardante la situazione giuridica ed economica di tutti i sottufficiali in servizio permanente effettivo dipendenti dal Ministero della difesa nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica. E per conoscere, altresì, se non ritenga opportuno ed urgente predisporre apposito disegno di legge « sullo stato giuridico dei sottufficiali » da presentare all'esame del Parlamento ». (6280).

RISPOSTA. — « In merito all'interrogazione sopra trascritta si comunica quanto appresso. La commissione ricordata dagli onorevoli interroganti — composta dei rappresentanti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica — ha già portato a termine uno studio circa un progetto di nuova legge sullo stato giuridico dei sottufficiali delle tre forze armate. Tale studio è attualmente all'esame dei competenti organi del Ministero ai fini della predisposizione e della elaborazione di apposito schema di disegno di legge da presentare al Parla-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

mento dopo i necessari concerti con gli organi finanziari e la approvazione del Consiglio dei ministri. Per altro, è da considerare che la soluzione dei problemi che interessano la categoria in oggetto non può essere ricercata soltanto in una nuova regolamentazione dello stato giuridico dei sottufficiali — del quale gli stessi sono già provvisti in base alla vigente legislazione (testo unico 15 settembre 1932, n. 1514, per l'esercito; testo unico 18 giugno 1931, n. 914, per la marina; regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per l'aeronautica) — bensì nella adozione di adeguati provvedimenti che, migliorando le fonti di reclutamento e, assicurando una più idonea utilizzazione dei sottufficiali, consentano di pervenire ad una concreta elevazione morale ed economica della categoria. Deriva da quanto sopra accennato che trattasi di problemi complessi e delicati che richiedono un approfondito esame e alla cui disciplina questo Ministero intende, per altro, dedicare la massima cura. Ciò non toglie però che la elaborazione dello schema innanzi accennato sarà condotta con la maggiore celerità nei limiti consentiti dalla esigenza di un ponderato esame della materia e, appena ultimato tale lavoro, il disegno di legge sarà sottoposto al Parlamento ».

Il Ministro: PACCIARDI.

INVERNIZZI GABRIELE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali misure concrete intende adottare onde garantire ai contadini, colpiti dalle alluvioni dell'8 agosto 1951 e del 6 novembre 1951 nella provincia di Como e di Sondrio, la ripresa delle loro attività ». (6551).

RISPOSTA. — « Questo Ministero, di fronte alle gravi conseguenze per l'agricoltura italiana determinate dalle recenti alluvioni, ha dato subito disposizioni agli ispettorati compartimentali e provinciali delle regioni interessate per l'uso immediato di fondi già disponibili, destinandoli all'accoglimento delle domande di contributo per il ripristino delle colture e delle opere danneggiate. A tali disponibilità si sono aggiunti altri 450 milioni, ripartiti tra le regioni maggiormente colpite, con un'assegnazione per la Lombardia di lire 50 milioni. Agli ispettorati dipendenti sono state impartite istruzioni perché sia data l'assoluta preferenza alle piccole aziende per il pronto ripristino della coltivabilità dei terreni. Si aggiunge che è stato presentato al Parlamento il disegno di legge recante provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità atmosferiche della

estate e dell'autunno 1951, disegno di legge che prevede la concessione di contributi sia in conto capitale nella spesa relativa alla esecuzione delle opere di ripristino, sia come concorso nel pagamento di interessi sui mutui contratti per fronteggiare le medesime occorrenze. Si fa, infine presente, che è stato approvato dal Consiglio dei ministri un disegno di legge recante provvedimenti a favore dei territori montani, che prevede stanziamenti per cinque anni di complessivi 37 miliardi, a partire dall'esercizio 1952-53. Con questo provvedimento si avvierà la vera bonifica della montagna che consentirà di ovviare ai gravissimi danni che troppo spesso devono lamentarsi ad opera delle alluvioni causate dal dissesto idrogeologico delle zone montane ».

Il Ministro: FANFANI.

LOZZA E AUDISIO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere attraverso quali modalità fu commissionata, dall'amministrazione militare, alla ditta Anarratone e Porta, di Valenza (Alessandria) — ditta ora in fallimento — una parbita di ottomila paia di scarpe ». (6505).

RISPOSTA. — « In merito all'interrogazione sopra citata, si comunica che nessuna fornitura di calzature è stata commissionata dall'amministrazione militare alla ditta Anarratone e Porta, di Valenza (Alessandria) ».

Il Ministro: PACCIARDI.

LOZZA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti di urgenza ha preso a favore dei contadini della provincia di Alessandria, i quali hanno subito danni gravissimi a causa delle recenti alluvioni ». (6624).

(Vedi risposta scritta n. 6551 all'onorevole Invernizzi Gaetano, leggendo ove è detto: con un'assegnazione per la Lombardia di lire 50 milioni: con un'assegnazione per il Piemonte di lire 50 milioni).

MICHELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritenga opportuno esaminare con urgenza la situazione grave in cui versa parte della popolazione dei comuni di Norcia e Cascia (Perugia) in merito all'approvvigionamento idrico. Infatti ben 14 frazioni della zona sono completamente sprovviste di acqua potabile e la costituzione di un consorzio nel gennaio del 1950 non è riuscita a risolvere il problema. La spesa pre-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

vista in 150 milioni di lire è stata chiesta di affrontarla, almeno per un primo lotto, con la legge del 1949, n. 589 ». (6171).

RISPOSTA. — « Per provvedere alla costruzione dell'acquedotto da servire per la provvista dell'acqua potabile di ben 14 frazioni dei comuni di Norcia e di Cascia, il consorzio di Pescia ha presentato una domanda di contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. Nella domanda per altro sono comprese non solo frazioni vere e proprie, ufficialmente riconosciute, sia pure a carattere rurale, ma anche borgate e case coloniche disseminate sugli altipiani di Santa Scolastica, Agriano e Avendita per le quali è competente a decidere il Ministero dell'agricoltura e foreste. Per la parte invece che rientra nella competenza di questo Ministero, si esaminerà la possibilità di ammettere ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, un primo lotto funzionale dell'opera stessa e precisamente quel primo lotto funzionale di lire 40 milioni per il quale il consorzio del Pescia ha chiesto il contributo dello Stato, ciò compatibilmente bene inteso, con le disponibilità dei fondi ed in relazione alle numerose altre analoghe domande pervenute ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

MIEVILLE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere perché non è stata ancora liquidata l'indennità di mestiere agli specialisti dell'aeronautica ai quali è stato dato soltanto un anticipo di lire 50 mila ». (6524).

RISPOSTA. — « È da ritenere che l'onorevole interrogante si riferisca alla liquidazione delle nuove misure dell'indennità di specializzazione (già di mestiere), previste da un provvedimento di legge in corso, e ciò in quanto agli specialisti dell'aeronautica viene regolarmente corrisposta l'indennità di mestiere nelle misure tuttora vigenti. Ciò posto, si comunica che non si è potuto provvedere alla liquidazione dell'indennità nelle nuove misure perché il relativo provvedimento non è ancora divenuto legge e non è quindi esecutivo. Esso, infatti, è stato approvato solo di recente dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera e deve ancora riportare l'approvazione del Senato ».

Il Ministro: PACCIARDI.

PERLINGIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi per cui il provveditorato agli studi di Roma non ha tenuto conto, nel recente concorso per

insegnanti, del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1776, che stabilisce l'ordine delle precedenza da seguire nella formazione delle graduatorie di merito, posponendo, in caso di parità di punti, gli orfani di guerra ai figli di profughi ». (6814).

RISPOSTA. — « Il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1776, con le successive modificazioni, stabilisce un preciso ordine di precedenza nella graduatoria di merito in caso di parità di punti; in tale ordine gli orfani di guerra, mentre sono posposti agli insigniti di medaglia al valore militare, ai mutilati e invalidi di guerra, ai mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e ai mutilati e invalidi per servizio, precedono, invece numerose altre categorie, fra le quali quella degli ex combattenti, a cui sono stati assimilati i profughi delle terre di confine e dell'Africa italiana. Le disposizioni del citato regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1776, e successive modificazioni, sono state espressamente riprodotte nel paragrafo XVI dell'ordinanza ministeriale del 12 agosto 1950, n. 2720/57, relativa ai concorsi magistrali, e non risulta che nella graduatoria generale di merito dei candidati al concorso magistrale della provincia di Roma, gli orfani di guerra siano stati posposti, nel caso di parità di punti, ai profughi. Comunque, se ciò fosse avvenuto, l'orfano di guerra avrebbe un giusto motivo per presentare ricorso gerarchico, che il Ministero non mancherebbe di accogliere ove fosse prodotto nei termini e nelle forme prescritte. Quanto precede vale — si ripete — per la formazione della graduatoria generale di merito, nel caso di parità di punti. Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori dei posti messi a concorso, differente è invece il trattamento previsto dalle vigenti norme di legge che stabiliscono riserve di posti per determinate categorie, a seconda che si tratti di ex combattenti (e profughi ad essi assimilati) o che si tratti di orfani di guerra.

« Più precisamente a norma dell'articolo 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e dell'articolo 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, agli ex combattenti (e ai profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana, ai predetti assimilati per effetto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104), è riservata la metà dei posti messi a concorso, qualora essi abbiano riportato la votazione prescritta per idoneità, che nei concorsi magi-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

strali è 105/175, tenendosi conto, nella determinazione di detta aliquota, di coloro che hanno diritto, per solo effetto della classificazione di merito, di essere inclusi nella graduatoria dei vincitori. Gli idonei che, appartenendo ad una delle categorie suindicate, acquistano per tale fatto il diritto di fruire della riserva della metà dei posti, sono collocati negli ultimi posti della graduatoria dei vincitori. Gli orfani di guerra hanno invece diritto, a norma della legge 26 luglio 1929, n. 1397, ad essere inclusi nella riserva del 50 per cento dei posti concessi ai combattenti ed assimilati, sempreché, però, il numero dei combattenti ed assimilati vincitori e idonei sia inferiore alla metà dei posti, e sino alla concorrenza della predetta metà; gli orfani di guerra e assimilati prendono quindi luogo nella graduatoria dei vincitori dopo gli ex combattenti e assimilati che hanno fruito della riserva di posti, in quanto, appunto, tale riserva non sia stata interamente assorbita dagli ex combattenti ed assimilati.

« Può, così, avvenire che qualche profugo o ex combattente, avendo un diritto di priorità nel fruire della riserva del 50 per cento rispetto agli orfani di guerra, sia stato incluso nella graduatoria dei vincitori del concorso magistrale con precedenza sugli orfani, anche se avesse riportato una votazione inferiore a quella degli orfani medesimi. In tal caso il provveditore agli studi di Roma non avrebbe che applicato esattamente le disposizioni legislative in materia di riserva di posti, nel loro logico ordine di applicazione ».

Il Ministro incaricato: ZOLI.

PERRONE CAPANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni per le quali, nonostante i progetti a suo tempo approvati dalla soprintendenza ai monumenti, nonché l'esame fattone dal consiglio superiore, ancora oggi la sistemazione del piazzale Roma a Venezia (per il quale da quel comune fu bandito sin dal 1939 un primo concorso e nominata nel 1942 una commissione) subisce inconcepibili impedimenti e ritardi con grave pregiudizio per il decoro e per la stessa economia della città di Venezia e per sapere quali provvedimenti sia possibile adottare al fine di sottrarre la risoluzione dell'annoso problema alle influenze di interessi particolari ed avviare il problema a soddisfacente conclusione ». (6395).

RISPOSTA. — « Si deve, in primo luogo, rilevare che nessun impedimento o ritardo è stato mai frapposto dalla amministrazione

della pubblica istruzione alla risoluzione dell'importante problema, relativo alla sistemazione del piazzale Roma in Venezia, dato che nei riguardi di detta sistemazione, la quale, per i suoi caratteri urbanistici non rientra soltanto nella competenza di questo Ministero, ma anche in quella di altre amministrazioni dello Stato e locali, la direzione generale delle antichità e belle arti, sulla base di elaborati di massima, facenti parte del piano di risanamento della città di Venezia, presentato dal comune e da questi predisposto ai sensi del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, si è limitata all'esame degli aspetti estetici del progetto e dei problemi di tutela della fisionomia artistica della insigne città in relazione al colossale e moderno complesso edilizio che si intende inserire in essa. Si crede, peraltro, di dovere aggiungere che i nuovi studi per il gruppo degli edifici prospicienti sul canal grande, apprestati dal comune in seguito ai vari e ripetuti suggerimenti forniti dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti, investito della questione, sono stati approvati da questo Ministero con comunicazione inviata sin dal marzo 1951 al soprintendente ai monumenti di Venezia, al quale, anzi, allo scopo di accelerare la soluzione dell'importante problema, è stato autorizzato, nel contempo, a consentire, con il solo suo diretto assenso, l'ulteriore corso dei progetti relativi agli edifici facenti parte della sistemazione interna del piazzale Roma che interessano la parte con curvilinea delineata nel progetto.

« In base ai medesimi suggerimenti dell'alto consesso è stato, allora, invitato il comune di Venezia a rivedere il tracciato del grande piazzale ad esedra semicircolare ad andamento continuo, e ciò al fine di evitare una troppo unitaria e monotona soluzione delle facciate corrispondenti a tale tracciato eccessivamente difforme dagli aspetti caratteristici dell'edilizia veneziana. Per altro, dopo l'invito fatto al comune di ristudiare il tracciato del piazzale Roma, nessuna ulteriore progettazione è stata sinora presentata al Ministero della pubblica istruzione, il quale, pertanto, non solo non ha frapposto ostacoli alla auspicata sistemazione urbanistica ma è tuttora in attesa di prendere conoscenza dei nuovi e definitivi studi onde fornire ancora i propri necessari suggerimenti per il miglior raggiungimento della sistemazione predetta, particolarmente delicata e importante, trattandosi di Venezia. In conclusione, si precisa che non si può parlare, nei confronti di questo Ministero, di « inconcepibili impedimenti o ritardi » nell'approvazione di una soluzione

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

di piano regolatore quando nessun progetto per la zona è stato presentato a questo Ministero dai competenti organi e quando l'amministrazione delle belle arti è, in questi ultimi tempi, attivamente e sollecitamente intervenuta per fornire preliminarmente suggerimenti e consigli richiesti dal comune, attraverso l'esame delle proposte soluzioni urbanistiche ».

Il Ministro incaricato: ZOLI.

POLANO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — « Per conoscere se, in considerazione dell'aggravarsi continuo della crisi vinicola non intendano adottare con urgenza provvidenze a favore dei viticoltori specialmente dei meno abbienti e più bisognosi, le cui attività sono gravemente compromesse dalla crisi stessa. L'interrogante richiama in particolare l'attenzione dei ministri interrogati sulla situazione particolarmente seria dei prodotti vinicoli sardi, per i quali è indispensabile un sensibile alleggerimento della pressione fiscale ed aiuti finanziari per la salvezza della loro produzione ». (6368).

RISPOSTA. — « La grave situazione del mercato vinicolo deriva da molte cause varie e complesse. Tra le principali sono da annoverare la chiusura di tradizionali mercati di esportazione, quali quelli della Germania, della Svizzera, del sud America; la notevole riduzione nel campo del consumo domestico, dovuto allo squilibrio dei bilanci familiari, che ha portato alla soppressione delle spese meno necessarie, tra le quali quelle destinate all'acquisto del vino. Tali fattori hanno fortemente inciso in senso negativo. Altra naturale e non meno significativa riduzione si è verificata nel consumo extra familiare, che si è orientato verso altri tipi di bevande estere nazionali ritenute di carattere meno popolare.

« La situazione segnalata dall'onorevole interrogante, più che rifarsi alla crisi vinicola vera e propria — la quale presenta caratteristiche quasi costanti dal dopoguerra ad oggi — riflette il timore di un aggravamento della crisi stessa. Questo Ministero segue con la maggiore attenzione l'andamento del mercato vinicolo per poter intervenire, ove se ne manifesti l'urgente necessità, con provvedimenti di emergenza, mentre sono stati posti allo studio provvedimenti a più lungo termine atti a scongiurare il verificarsi di aggravamenti della crisi vinicola. In relazione alla necessità di una tonificazione del mercato questo Ministero ha già attuato per quanto di sua

competenza, particolari forme di intervento, tra cui, ad esempio, l'intensificazione dell'azione di repressione delle frodi, le agevolazioni accordate per sviluppare e sostenere la distillazione del vino ed in particolare l'invecchiamento dei relativi distillati come acquavite e cognac (decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142), la disciplina sull'imbottigliamento dell'aceto (legge 14 dicembre 1950, n. 115, entrata in vigore dall'8 agosto 1951) la difesa dei vini tipici (il cui disegno di legge è già stato presentato al Parlamento), riduzioni tariffarie per la propaganda radiofonica, già accordate, a favore del consumo del vino, ecc.

« Questo gruppo di provvedimenti non può dirsi che risolva interamente il problema vinicolo, che per il forte squilibrio esistente tra produzione e consumo, impone la necessità di contenere la produzione entro alcuni limiti, migliorandone d'altra parte la qualità. In relazione a tale punto di vista si sta delineando ora la possibilità di un'organica risoluzione attraverso il coordinamento dei vari problemi connessi all'intero settore vitivinicolo, da quelli che si riferiscono al consumo a quelli che riguardano gli aspetti qualitativi e quantitativi dei nuovi impianti e la efficiente organizzazione economica e attrezzatura tecnica delle categorie produttrici. Come si vede, il Governo non manca di darsi carico di questi particolari aspetti della questione generale che concerne l'assetto produttivo della economia agraria, rendendosi conto della grande importanza che essi assumono nei confronti delle regioni più intensamente e direttamente interessate e confida che, ove non gli manchi l'ausilio e la collaborazione delle categorie interessate, tali problemi possano, con crescente gradualità essere avviati ad una soddisfacente risoluzione ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

POLLASTRINI ELETTRA. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendono prendere a sollievo della tragica situazione in cui sono venute a trovarsi le popolazioni agricole del comune di Antrodoco, in provincia di Rieti, a seguito dei gravi danni subiti nel corso della violentissima grandinata del 6 giugno 1951. Al riguardo si fa presente:

a) che trattasi di circa 250 famiglie di piccolissimi proprietari, il cui raccolto — per una superficie di circa 400 ettari — è stato quasi completamente distrutto;

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

b) che le località più colpite sono quelle della zona montana povera posta ad una altitudine che va dai 600 metri sul livello del mare, e che, per talune aziende, la produzione agricola è gravemente compromessa anche per gli anni venturi;

c) che le famiglie maggiormente colpite vivono già in uno stato di permanente disagio economico, non riuscendo a trarre, dal magro raccolto di ogni anno, nemmeno i mezzi sufficienti al fabbisogno familiare relativamente alle essenziali esigenze della vita.

« Rendendosi interprete dei voti espressi da quelle popolazioni, l'interrogante richiama pertanto l'attenzione dei ministri sulla necessità e la opportunità di accogliere, in particolare, e con la massima sollecitudine, le richieste già avanzate dai danneggiati. Esse sono:

1°) sussidio straordinario *una tantum* — a titolo di soccorso immediato — ad ogni famiglia colpita dalla grandine, proporzionalmente ai danni subiti, e provvidenze in natura, per il fabbisogno familiare di quelle meno abbienti;

2°) sgravi fiscali per i tributi erariali e locali da ridursi progressivamente, ogni anno, fino al raggiungimento di una normale produzione;

3°) contributo statale per opere di miglioria e trasformazione agraria;

4°) inizio immediato delle opere pubbliche da finanziarsi con la Cassa per il Mezzogiorno strada di Rocca di Fondi, sistemazione dei bacini montani, ecc. » (5534).

RISPOSTA. — « Non esistono oggi disposizioni di legge che quali consentano a questo Ministero di attuare specifici interventi in favore delle aziende agricole danneggiate da grandinate e spesso la scarsità dei mezzi finanziari disponibili impedisce agevolazioni che sono previste da altre leggi dirette a promuovere lo sviluppo della produttività delle aziende. Questo Ministero non ha tralasciato comunque di attuare forme di soccorso in favore delle aziende agricole danneggiate dalla grandinata del giugno scorso in provincia di Rieti disponendo che il dipendente ispettorato provinciale accordasse alle aziende sinistrate la precedenza nella concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 del regio decreto 1° luglio 1946, n. 31, per la esecuzione di lavori di ripristino della coltivabilità dei terreni e delle piantagioni danneggiate o distrutte. Per quanto di competenza del Ministero dell'interno, si precisa che il suo potere di intervento in caso di pubbliche calamità è

diretto soltanto alla immediata assistenza delle famiglie povere tramite gli enti comunali di assistenza. Il Ministero delle finanze a proposito della richiesta di sgravi o moderazioni di imposte a favore dei danneggiati ha fatto presente che le leggi autorizzano la concessione di simili benefici solo in casi eccezionali e sotto condizioni tassativamente determinate. Soltanto nel caso che i danni rivestano carattere duraturo ed abbiano, perciò, determinato eventualmente la perenzione totale o parziale dei fondi o la perdita totale della loro potenzialità produttiva, oppure la sostituzione di una qualità di coltura con altra di minor reddito imponibile, gli interessati potranno chiedere ed ottenere la diminuzione dell'estimo catastale, a norma dell'articolo 43 del testo unico 8 ottobre 1941, n. 1772.

« Il predetto dicastero ha reso noto, comunque che nel disegno di legge concernente le norme sulla perequazione tributaria erano state proposte agevolazioni a favore dei contribuenti colpiti da infortuni tellurici ed atmosferici, ma che i relativi articoli furono stralciati dal provvedimento, convertito poi nella legge 11 gennaio 1951, n. 25, perché sembrò più opportuno far trovar posto a queste norme in disposizioni di carattere generale per gli infortuni predetti. Circa i lavori per la costruzione della strada Rocca di Fondi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno si fa presente che il progetto relativo trovasi in elaborazione. Per la sistemazione dei bacini montani sono stati già assegnati 65 milioni, di cui 35 milioni per la sistemazione del medio Velino e 20 milioni per la sistemazione dell'alto Velino. Tali lavori sono già eseguiti per il 90 per cento circa. Sono stati inoltre assegnati 15 milioni di lire all'ufficio del genio civile, di cui 5 milioni per la sistemazione del fosso della Mentuccia ricadente nel bacino dell'alto Velino e 10 milioni per la sistemazione del torrente Valle Inferno ricadente nello stesso bacino. I progetti per queste due opere sono in corso di approvazione ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

PRETI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per sapere se ponendo fine all'inesplicabile stato d'inerzia, che si prolunga a stagione estiva già inoltrata, si renda conto dell'urgenza di eseguire i lavori proposti dalla commissione presieduta dal commendator Mariani per la sistemazione del fiume Reno e in particolare la riparazione degli argini nel tratto di San Prospero al Gallo, lo svasso del

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

tratto dal Gallo a Passo Segni, il disboscamento delle golene nelle località opportune, nonché il ripristino dei canali di scarico delle acque di tracimazione dello sfioratore del Gallo » (già orale 2897).

RISPOSTA. — « Le opere più urgenti di riparazione e di sistemazione del fiume Reno previsto nel programma tracciato dall'apposita commissione ministeriale, sono pressoché tutte ultimate, fatta eccezione dei lavori di svasso dell'alveo del fiume a valle della rotta, la cui ultimazione è prevista per la fine del corrente mese, lavori che hanno richiesto una spesa di lire 180 milioni, superiore a quella precedentemente indicata in lire 130 milioni. Sono, inoltre, stati eseguiti per il 35 per cento i lavori di difesa in sinistra del Reno a monte della rotta a San Prospero ed a Torniano, nonché alla Botta Marescalchi la cui spesa totale ammonta a lire 200 milioni. Sono state poi eseguite altre opere, già ultimate per sopraelevare le palancole *Larsen* a metri 17, nonché varie altre opere per stabilizzare definitivamente la bocca di rotta a sfioratore. Sono infine in corso altri lavori per l'importo di lire 35 milioni allo scopo di aumentare la capacità ricettiva del canale di bonifica nel caso prevedibile di esondazioni del fiume con lo sfioro della palancole *Larsen*. Va messo in particolare evidenza il fatto che nella recente piena del fiume Reno, le opere eseguite hanno superato la prova, permettendo di contenere nell'alveo gran parte delle acque del fiume e lasciando sfiorare a campagna solo una modesta portata di acqua che si è potuta in gran parte smaltire attraverso le opere preesistenti o predisposte nel giro di pochi giorni ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

REALI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi che hanno indotto il prefetto di Forlì a negare alla camera confederale del lavoro e all'U.D.I. la sovvenzione e gli aiuti in natura che vengono elargiti agli enti o gestori di colonie, per cui presentarono regolare domanda alla commissione provinciale per gli aiuti internazionali e alla post-bellica per la colonia da essi gestita nella località di Cervia » (già orale 2816).

RISPOSTA. — « La ripartizione dei fondi assegnati a ciascuna provincia per la assistenza estiva nel 1951 avviene su proposta di un apposito comitato. Per la ripartizione tra i vari enti del contributo viene adottato il criterio

di massima di dare la preferenza agli enti a carattere strettamente assistenziale che, per grado di organizzazione, di attrezzatura e di serietà, e per l'esperienza acquisita nelle precedenti gestioni, diano maggiore affidamento di sapere adempiere ai gravi e delicati compiti connessi all'assistenza estiva, tenendo anche conto delle responsabilità che gli enti stessi assumono nei confronti delle famiglie dei minori. Sulla base di tale criterio è stato, pertanto, stabilito di non ammettere enti nuovi che non avessero già in precedenza gestito colonie con contributo statale ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

RESCIGNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le ragioni per le quali la città di Vallo della Lucania (Salerno), pur avendo ottenuto da circa due anni l'assegnazione di 20 milioni di lire per il primo anno di attuazione del piano INA-Casa, non ha visto ancora nessun inizio di esecuzione del piano stesso, e nemmeno la ripetizione della gara per l'appalto dei lavori, andata deserta; e per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente conferire l'incarico di ente appaltante al predetto comune, che ha un'attrezzatura capace di espletarlo e soffre intanto di una spaventosa crisi di alloggi ». (6703).

RISPOSTA. — « Per l'appalto dei lavori di costruzione di case per lavoratori in Vallo della Lucania (Salerno) è stata effettuata apposita gara in data 20 marzo 1951, gara che però risultò deserta. Successive difficoltà, insorte per la disponibilità dell'area, hanno però impedito di ripetere la gara la quale ha potuto finalmente essere esperita il giorno 7 dicembre 1951. Ma, essendo anche tale seconda gara andata deserta, la stazione appaltante ha subito avviato la trattativa privata, ora in corso e che si ritiene possa essere sollecitamente conclusa. A quanto risulta, non è da riscontrare una particolare negligenza o incapacità da parte della stazione appaltante nell'espletamento dell'incarico affidatole, dato che le difficoltà incontrate per l'acquisizione dell'area hanno carattere obiettivo ed è stato possibile superarle solo di recente. Comunque, nella ripartizione degli incarichi per i futuri stanziamenti, la gestione INA-Casa non mancherà di tener conto del modo con cui la stazione appaltante porterà a compimento gli incarichi che le sono stati affidati ».

Il Ministro: RUBINACCI.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

SAIJA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere per quali motivi sono stati sospesi fino a nuovo ordine i cantieri alluvionati dei seguenti comuni della provincia di Messina, i quali sono già in possesso delle relative somme stanziare: Casalvecchio Siculo-Mojo Alcantara; Leni-Santa Marina Salina; Santa Domenica Vittoria-Limina; Malvagna-Rometta; Letojanni-Taormina; Francavilla Sicilia-Antillo, Graniti ». (6760).

RISPOSTA. — « In merito a quanto richiesto circa i cantieri di pronto soccorso, autorizzati dallo scrivente anche nella provincia di Messina allo scopo di fornire un aiuto immediato alle popolazioni alluvionate, torna gradito assicurare che non vi è stato più luogo a revoca o sospensione di sorta ».

Il Ministro: RUBINACCI.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se risponde a verità che con circolare recente il Ministero ha disposto che i militari che abbiano usufruito di una licenza di convalescenza sono trattenuti all'atto del congedo della propria classe, per scomputare i giorni della licenza di convalescenza, e, se tale disposizione è stata applicata dai comandi, quale misura intende prendere per porre fine a così ingiusta disposizione che crea malcontento tra i militari congedanti e le loro famiglie ». (6695).

RISPOSTA. — « Sia per l'esercito che per l'aeronautica le vigenti disposizioni di legge fissano la durata della ferma di leva in 18 mesi. In relazione però alle limitate necessità organiche del periodo post-bellico, è stato finora disposto, di volta in volta, di congedare in anticipo sul predetto termine di 18 mesi i contingenti di leva che si avvicendano alle armi. La brevità del periodo effettivo di servizio alle armi comporta perciò la necessità di impiegare al massimo il periodo stesso ai fini della istruzione delle reclute, istruzione oggi più complessa di quanto non fosse per il passato, dato lo sviluppo assunto in essa dagli aspetti tecnici. È stata tale considerazione che ha indotto questo Ministero ad emanare la disposizione cui si riferisce l'onorevole interrogante per l'esercito e per l'aeronautica (per la marina ciò non si è reso necessario, data la più lunga ferma di leva). Si precisa però che il militare viene in ogni caso congedato al compimento della ferma legale (18 mesi) qualora il tempo trascorso in licenza di con-

valescenza più quello di effettivo servizio alle armi superino complessivamente la durata della ferma ».

Il Ministro: PACCIARDI.

SILIPO E GERACI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritenga necessario provvedere con la massima urgenza al prosciugamento dei laghi Aquila e Pescara, nel territorio di Laureana di Borrello in provincia di Reggio Calabria per evitare che si ripetano i luttuosi incidenti che si sono verificati nel passato, in seguito ad alluvioni ed altri cataclismi, ultimo della serie, in ordine di tempo, la recentissima morte di un insegnante di Messina ». (6350).

RISPOSTA. — « Il prosciugamento dei due stagni Aquila e Pescara è previsto nel piano di massima della bonifica del comprensorio di Rosarno che viene eseguita a cura dei consorzi raggruppati di bonifica della provincia di Reggio Calabria. Detto prosciugamento non rappresenta, però, uno dei lavori a carattere impellente rispetto a tanti altri che devono avere la precedenza, in relazione alle assegnazioni di somme, ai fini della realizzazione delle opere di bonifica. L'incidente verificatosi all'insegnante di Messina è dovuto al fatto che il medesimo credette, per ragioni di caccia, di avventurarsi in detti stagni con una semplice barchetta e, maldestro ed imprudente, si rovesciò in acqua, trovandovi la morte ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

SPOLETI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — « Per sapere se non ravvisino l'opportunità di rendere gratuito il servizio dei certificati fitopatologici per merci di esportazione, disponendo, altresì, che l'esame fitopatologico venga preventivamente effettuato nella zona di produzione e non all'atto della spedizione. Ciò varrebbe ad eliminare l'inconveniente gravissimo, che si verifica nella esportazione delle cipolle in provincia di Catanzaro, di sottoporre le esportazioni alla spesa di lire 2400 per un solo carro di merci, mentre per una merce assai più ricca, come gli agrumi, il certificato fitopatologico per una convenzione intervenuta tra i Ministeri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, costa soltanto lire 300 » (già orale n. 2864).

RISPOSTA. — « Il rilascio dei certificati fitopatologici per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli è una prestazione che i funzionari

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

autorizzati dagli osservatori fitopatologici danno a privati, generalmente commercianti, nell'interesse di questi e, pertanto, il pagamento del modesto diritto di lire 300 per partita di prodotto per la quale il certificato viene richiesto, appare pienamente giustificato. Tale diritto, di lire 300, è uguale per tutti i prodotti sottoposti a controllo e, quindi, anche per le cipolle. La spesa di lire 2400, per un solo carico di cipolle, sostenuta dall'esportatore della provincia di Catanzaro riguarda il rimborso di spese di viaggio e indennità per la missione compiuta dal personale di quell'osservatorio fitopatologico nell'interesse dell'esportatore stesso. Il pagamento di spese del genere, che vanno documentate, è disciplinato da apposite norme di carattere amministrativo circa il rilascio dei certificati fitosanitari.

« Con disposizioni già emanate, gli esportatori di prodotti ortofrutticoli sono stati esonerati dalle spese anzidette e sono ora tenuti al solo pagamento del cennato diritto fisso di lire 300 per ogni certificato richiesto. Il controllo fitopatologico eseguito " nella zona di produzione " e non all'atto della spedizione secondo la proposta contenuta nella interrogazione soprariportata, non può, per ovvie ragioni, dare la garanzia voluta, che dà, invece, il controllo effettuato al momento della spedizione. Tuttavia, l'esame fitopatologico viene eseguito anche in luoghi di raccolta del prodotto, quando si tratti di derrate non deperibili e queste vengano confezionate per la spedizione alla presenza del delegato fitopatologico incaricato del controllo, che assiste alle operazioni di " piombatura " ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

TONENGO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno che siano stabiliti speciali stanziamenti per erogare sussidi ai contadini danneggiati dalle grandinate stagionali » (già orale n. 2861).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha trascurato di attuare dove è stato possibile qualche indiretta forma di soccorso, suggerendo ai dipendenti ispettorati provinciali di accordare alle aziende danneggiate dalla grandine dell'estate scorsa una preferenza nella concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 1946, n. 31, per la esecuzione di opere di sistemazione dei terreni e di ripristino delle piantagioni danneggiate o distrutte. Si aggiunge che di recente è stato sottoposto all'esame del Parlamento il

disegno di legge che prevede la concessione di contributi alle aziende agricole danneggiate dalle calamità atmosferiche dell'estate e dell'autunno 1951, sia sotto forma di sussidi in conto capitale, che mediante concorso nel pagamento di interessi per mutui contratti dagli agricoltori per opere di riparazione di danni e ripristino delle coltivabilità dei terreni danneggiati. Si deve far presente, però che i danni prodotti dalla grandine rientrano nel normale rischio di impresa, contro il quale rischio le aziende agricole possono garantirsi ricorrendo alle specifiche forme di assicurazione. Pertanto non si ritiene che lo Stato debba assumersi oneri particolari — la cui entità sarebbe ingente — per sussidiare i produttori agricoli danneggiati da tale sinistro atmosferico. Come è noto, il Ministero dell'agricoltura e foreste sta effettuando da tempo in alcune zone esperimenti di difesa antigrandine, e, qualora fosse confermata l'effettiva efficacia di questo mezzo di lotta, potranno adottarsi provvedimenti per la sua estensione a zone nelle quali, per la particolarità delle colture la difesa antigrandine sia riconosciuta necessaria ».

Il Ministro: FANFANI.

TORRETTA, CLOCCHIATTI E LOZZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non sia del parere di nominare nei ruoli non solo i vincitori ma anche tutti gli idonei del concorso — bandito il 1° luglio 1948 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale del 30 settembre 1948, numero 228) — a 162 posti di geometra aggiunto nel genio civile. Trattasi di un concorso interno e di personale vagliato da anni di lodevole servizio; perciò la concessione richiesta dagli interroganti tornerebbe a favore del buon andamento dell'amministrazione del genio civile e della regolarità del suo funzionamento ». (6116).

(Vedi risposta scritta n. 6115, agli onorevoli D'AGOSTINO e GRAMMATICO).

ZANFAGNINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se, in coincidenza con la festa degli alberi e con la necessità assoluta del rimboschimento delle nostre montagne, così dolorosamente messa in evidenza dalle attuali disastrose alluvioni che hanno colpito tante province d'Italia, non creda opportuno vietare sin da ora ai dipendenti corpi forestali di rilasciare permessi di taglio ed esportazione delle giovani piante di abete per gli alberi di Natale, piante di cui

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1951

ogni anno si fa strage con evidente gravissimo danno ai boschi ed al regime idraulico-forestale e di cui sono già in atto le richieste e gli accaparramenti, e di impartire, altresì, disposizioni ai corpi forestali e ad ogni altro corpo di polizia perché sia esercitata in proposito la più severa vigilanza e represso ogni abuso ». (6678).

RISPOSTA. — « Gli abusi cui danno luogo, specie nell'approssimarsi delle feste natalizie, la produzione ed il commercio degli alberi di Natale ha preoccupato da tempo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste che non ha mancato di prendere gli opportuni provvedimenti per limitare al massimo possibile gli abusi stessi. A tale scopo fin dal 1950 a mezzo degli ispettorati ripartimentali delle foreste vennero invitate le camere di commercio, industria e agricoltura a deliberare l'inserzione, nei regolamenti provinciali delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, di un apposito articolo con il quale sia fatto obbligo alle persone che commercino o trasportino alberi di Natale di munirsi di uno speciale permesso rilasciato dall'autorità forestale, comprovante la legittima provenienza delle piante. Con lo stesso articolo dovrebbero essere comminati a carico dei contravventori, l'ammenda prevista dall'articolo 26 della legge 30 dicembre

1923, n. 3267, che va dal doppio al quadruplo del valore di mercato delle piante, ed il sequestro della merce.

« Con recente circolare il Ministero ha sollecitato l'inserzione di tale norma nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale delle province nelle quali le camere di commercio, industria e agricoltura non hanno ancora a ciò provveduto. Sono state, inoltre, impartite istruzioni agli uffici periferici forestali perché specie nel mese di dicembre venga intensificata l'azione di sorveglianza da parte del personale forestale nei boschi di conifere, lungo le strade e sui mercati, allo scopo di reprimere gli eventuali abusi. Il patrimonio boschivo, per altro, trova tutela oltre che nelle disposizioni del codice penale (articoli 624 e 635) riguardanti i reati di furto e di danneggiamento, anche in quelle del citato decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche, in relazione alle esigenze idrogeologiche. Pertanto, nei casi in cui il taglio abusivo di rami o cimali rivesta carattere di reato, la legislazione penale vigente prevede sanzioni ed i responsabili saranno denunciati dagli organi di polizia all'autorità giudiziaria ».

Il Ministro: FANFANI.